

INTESA URBANISTICO COMMERCIALE

**ai sensi dell'art. 52 del Dlgs n. 42/2004 e dell'art. 1 c. 4 del Dlgs n. 222/2016
approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 11 marzo 2021**

ATTIVITA' VIETATE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELL'INTESA (AREA ROSSA+AREA GIALLA)

[link a planimetria](#)

**sia come nuove attività che per trasferimento dall'esterno all'interno
del perimetro**

**sia come ampliamento della superficie di vendita per le attività già
esistenti ed avviate:**

- sexy shop;
- esercizi cosiddetti "compro-oro" e similari;
- sale giochi, slot machine, Video Lottery Terminal VLT, (RACCOLTA SCOMMESSE E SALE BINGO) di cui agli artt.86 ed 88 del t.u.l.p.s.(R.D. n. 773/11931) e s.m. ei.; (Consiglio di Stato Sez.V ord.n.1861/14); apparecchi per gioco lecito ex art 110 TULPS.
- distributori automatici di prodotti alimentari e non alimentari ed esercizi di vendita tramite distributori automatici in locale esclusivo;
- commercio all'ingrosso con detenzione;
- sale da ballo, discoteche e night club;
- money change, phone center, internet point, money tranfer esclusivi o prevalenti;
- commercio al dettaglio in sede fissa di cose usate, ad eccezione di arredamento, complementi di arredo e oggetti da collezione;
- Attività alimentari, artigianali e non, di preparazione/cottura finalizzata alla vendita di alimenti che preveda l'utilizzo nella preparazione di alimenti precotti (es. kebab...), ad eccezione di quelli della tradizione enogastronomica locale/nazionale;
- Esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che contemplino bevande alcoliche, eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità che si riferiscano a certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea, rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole; tali certificazioni devono garantire la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità.
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione;

- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso per vendita di accessori di telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte da associazioni e circoli di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati) nonché diffusione musicale e organizzazione di intrattenimenti.
- Centri massaggi (salvo quelli ricompresi nell'attività di estetista).

LE ATTIVITA' ALIMENTARI (attività anche non prevalente) sia come nuove attività che per trasferimento di attività esistenti o ampliamento delle medesime

POSSONO ESERCITARE NELL' AREA ROSSA ED AREA GIALLA ESCLUSIVAMENTE NEL RISPETTO DEI REQUISITI E CRITERI DI SEGUITO ELENCATI:

- a) I prodotti posti in vendita devono garantire la tracciabilità delle materie prime utilizzate nella filiera produttiva.
- b) Devono essere posti in vendita in via esclusiva prodotti alimentari a marchio di qualità (certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea o extraeuropea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità). A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P.; I.G.P.; S.G.T.; D.O.C.G.; D.O.C.; I.G.T. ,DECO e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune della Spezia e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali della Spezia/liguri e prodotti gastronomici tradizionali italiani, europei ed extraeuropei.
- c) Devono essere caratterizzati dalla vendita di prodotti sfusi, **freschi o confezionati a "banco"**, restando in via residuale altri prodotti preconfezionati da "scaffale".
- d) nei locali non devono essere esercitate o compiute operazioni di money change, phone center, internet point e money transfer, anche in forma accessoria o automatizzata;
- e) Per gli esercizi commerciali al dettaglio del settore merceologico alimentare è fatto divieto di vendere per asporto dalle ore 22 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

LE ATTIVITA NON ALIMENTARI (attività anche non prevalente) sia come nuove attività che per trasferimento di attività esistenti o ampliamento delle medesime

POSSONO ESERCITARE NELL' AREA ROSSA ED AREA GIALLA ESCLUSIVAMENTE NEL RISPETTO DEI REQUISITI E CRITERI DI SEGUITO ELENCATI:

- Presentare una certificazione asseverata sul rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel corso di svolgimento del ciclo produttivo.
- Devono essere esercizi commerciali monoprodotto o monotematici (ossia che pongono in vendita una unica ed individuabile categoria merceologica) o che pongano in vendita prodotti con marchi a produzione di alta qualità ai sensi della normativa vigente;

SI PRECISA CHE NELL'AREA INDIVIDUATA CON IL COLORE ROSSO NELLA PLANIMETRIA:

- Le Attività Commerciali al Dettaglio sono sottoposte al **REGIME AUTORIZZATORIO**;
- **SONO CONSENTITE** attività di lavorazione, alimentari e non alimentari, artigianali, artistiche, tradizionali, tipiche di qualità con tracciabilità delle materie prime nella filiera produttiva e certificazione sulla sicurezza;
- **E' CONSENTITA** l'apertura delle seguenti attività al piano terra degli edifici:
 - a) Agenzie Immobiliari;
 - b) Uffici e/o sedi di società e professionisti;
 - c) Agenzie assicurative e/o brokeraggio assicurativo;
 - d) Studi medici;
 - e) Studi odontoiatrici;
 - f) Studi/laboratori di analisi medica;
 - g) Centri massaggi (salvo quelli ricompresi nell'attività di estetista)
 - h) Palestre;
 con **ESCLUSIONE** di quelle localizzate in: Corso Cavour, Via Prione e nelle seguenti Piazze del Centro Storico Commerciale, Piazza Verdi, Piazza del Bastione, Piazza Sant'Agostino, Piazza Ginocchio, Piazza Garibaldi, Piazza Saint Bon.

Il trasferimento delle attività elencata è consentito, qualora siano già esistenti, ad esclusione delle vie o piazze di cui sopra.

- L'allestimento interno dei locali commerciali dovrà essere tale da esaltare la qualità dei prodotti venduti e **dovrà rispondere ad un progetto sottoposto a parere favorevole dell'Ufficio Arredo Urbano.**

GLI ESERCIZI di SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, SONO SOTTOPOSTI AL REGIME AUTORIZZATORIO nelle aree individuate con il colore Rosso e Giallo nel rispetto della disciplina regionale e comunale, con particolare riferimento ai criteri qualitativi di cui al regolamento comunale;

NEL TERRITORIO INDIVIDUATO IN COLORE GIALLO NELLA PLANIMETRIA LE ATTIVITÀ ECONOMICHE SARANNO SOTTOPOSTE AL REGIME AMMINISTRATIVO DELLA SCIA

DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA'

Tutte le attività operanti nel territorio oggetto dell'intervento di cui alla presente Intesa, ferma restando l'applicazione di cui alle norme del Piano del Paesaggio Urbano, devono osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, coniugabile nella misura minima attraverso l'osservanza dei criteri indicati all'articolo 11 dell'Intesa

ATTIVITA' ESISTENTI E ATTIVE

Tutte le attività economiche già esistenti ed attive nel perimetro territoriale dell'Intesa di cui al Punto 4 possono continuare a svolgere la loro attività.

SANZIONI

L'Intesa contiene anche disposizioni in merito a sistema sanzionatorio e decadenze:

in caso di accertata violazione a quanto disciplinato dall'Intesa, si darà applicazione alle disposizioni di cui al "Capo XVII Sanzioni e Decadenze" della L.R. 1/2007 e s.m.i. Testo Unico in Materia di Commercio ed ai vigenti Regolamenti in materia;

Si precisa che l'apertura o il successivo svolgimento di un'attività diversa da quella autorizzata, o attivata con Scia, determina la revoca dell'autorizzazione stessa e, in generale, del titolo abilitativo e/o l'inibizione degli effetti della Scia, nonché l'impossibilità di procedere al rilascio di nuovo provvedimento di abilitazione (autorizzazione/presentazione della Scia a seconda del regime applicabile) in capo al soggetto inadempiente nell'ambito del territorio individuato.

[Link a Intesa Regione Liguria e Comune Della Spezia](#)